Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 ottobre 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 9 ottobre 1970, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Boris Zvetkov il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Bulgaria.

(10019)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 ottobre 1970, n. **738.**

Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 12.500.000 a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), per la durata di tre anni, a decorrere dall'anno finanziario 1969.

Art. 2.

E' altresì autorizzata a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.

Art. 3.

All'onere di lire 1.000.000 relativo alla concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 12.500.000 derivante dalla corresponsione del contributo ordinario, di cui al precedente articolo 1, per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 ottobre 1970, n. **739.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato „ può essere posto in commercio con una gradazione alcoolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi ».

Art. 2.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dai seguenti:

« Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei all'immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi al termine della loro preparazione e prima che vengano estratti dallo stabilimento di produzione una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20°C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonchè confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato.

E' tuttavia consentito impiegare nella preparazione dei vini spumanti naturali anche vini con gradazione complessiva non inferiore a 9 gradi purchè provenienti da uve di vitigni pregiati indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

Art. 3.

Dopo la lettera *u*) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente periodo:

« In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualità del prodotto, il prefetto, sentiti gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, può consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati prevista dalla presente lettera *u*) sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal prefetto, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati ».

Art. 5.

La lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *d*) alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo. In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purchè vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto ».

Art. 6.

Il punto 1) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« 1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sarà costituita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca marcato a fuoco con il nome dell'imbottigliatore o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato

con chiusura a strappo, o da un tappo a vite ancorato, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In tali chiusure deve sempre figurare all'esterno una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente ».

Art. 7.

Dopo le lettere *G*), *I*) e *L*) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunte rispettivamente le seguenti alinee:

« *GC*) capacità litri 0,500 al livello di riempimento di cm. 4,5 sotto il raso bocca »;

« *IC*) capacità litri 0,250 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca »;

« *LC*) capacità litri 0,200 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca ».

Dopo la lettera *O*), aggiungere i seguenti commi:

« I vini "Marsala „ e "Marsala speciale „ diversi da quelli ad aromatizzazione amara possono essere posti in commercio solamente in bottiglie delle seguenti capacità:

a) capacità litri 2 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;

b) capacità litri 1,750 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;

c) capacità litri 1 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca;

d) capacità di litri 0,680 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca.

Resta salva la possibilità di porre in commercio bottiglie di capacità sino a litri 0,100 ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« I recipienti di cui al precedente articolo 29 devono essere utilizzati in modo che il vino o l'aceto sia pari alla capacità stabilita per i recipienti stessi ferma restando la tolleranza di cui alla lettera *b*) primo comma dell'articolo 25 ».

Art. 9.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità, la qualità e l'eventuale denominazione di origine controllata e controllata e garantita, nonchè la gradazione complessiva con la tolleranza del 5 per cento e con un massimo di un grado. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacità fino a litri 60, nonchè per i raspi, le vinacce, i vinaccioli e le fecce in pasta torchiate o comunque pressate.

Dall'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al precedente comma, sono escluse le vinacce, i vinaccioli e i raspi ricavati da vinificatori in cantine di capacità non superiore ad ettolitri 100.

I prodotti di cui al primo comma e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo sulle bollette di accompagnamento relative a più vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, contenuti in recipienti chiusi e sigillati di capacità non superiore a cinque litri, è consentito riportare, in luogo delle singole denominazioni di origine, la nautra merceologica del prodotto (vino, spumante, vino liquoroso od altro), seguita dalla dizione « a denominazione di origine semplice » o « a denominazione di origine controllata » o « a denominazione di origine controllata e garantita », quando detti vini:

1) vengano spediti da commercianti all'ingrosso, titolari di depositi fuori cantina, non imbottigliatori;

2) siano destinati a diretti consumatori o commercianti al dettaglio ».

Art. 10.

La lettera *b*) dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

b) destinate alla distillazione a condizione che siano conservate nei locali delle distillerie autorizzate dallo istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio ».

Art. 11.

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« La preparazione del vinello è consentita:

a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello alle distillerie a condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti;

b) presso distillerie e stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;

c) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 50 ettolitri di vino a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che essi siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale e che gli interessati facciano denuncia scritta in carta libera all'istituto di vigilanza, competente per territorio, indicando il quantitativo di vinello che intendono produrre.

La preparazione di vinello di cui alle lettere *a*) e *b*) è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che la rilascia a domanda degli interessati da presentarsi ogni anno, nonchè alla

tenuta di un registro di carico e scarico con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.

I vinelli destinati alle distillerie devono essere addizionati della sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per la sanità.

Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza ».

Art. 12.

Il quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento del vinello è autorizzato soltanto per essere destinato alle distillerie ».

Art. 13.

L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« E' vietato il lavaggio e la torchiatura dei raspi.

Le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, quali sopratorchiati, ultratorchiati di vinaccia e di fecce, devono essere all'atto dell'ottenimento denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le finanze e per la sanità, e devono essere denunciati allo istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza.

Nella denuncia devono essere indicati la quantità complessiva del prodotto, la sua gradazione alcoolica complessiva, nonchè i locali di detenzione.

Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonchè dei prodotti di cui al secondo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici.

Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma.

Lo speditore deve comunicare con lettera raccomandata all'istituto di vigilanza, competente per territorio, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, nonchè l'indirizzo dello stabilimento ricevente, la quantità e la qualità del prodotto.

I prodotti di cui al secondo comma e delle fecce liquide o semiliquide, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente alla distillazione o alla estrazione del tartrato e devono essere muniti, anzichè della bolletta di accompagnamento di cui all'articolo 35, della bolletta rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

La raccolta, la trasformazione o lo sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati alla autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo, nonchè alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La domanda deve indicare:

a) il nome o la ragione sociale della ditta, la sua sede ed il legale rappresentante della stessa;

b) la sede e l'ubicazione dello stabilimento per il quale si richiede l'autorizzazione;

c) la quantità e la qualità dei prodotti che si intende lavorare;

d) la quantità e la qualità dei prodotti che si intende ricavare;

e) la destinazione dei prodotti ricavati;

f) il luogo ove i prodotti saranno conservati.

La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima della raccolta o della lavorazione dei prodotti di cui al secondo comma, unitamente al registro di carico e scarico per la preventiva vidimazione da parte dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio ».

Art. 14.

Nel primo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono soppresse le parole: « e dei vinelli ».

Art. 15.

Il terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« E' vietato detenere negli acetifici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, prodotti alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida, nonchè vinelli ».

Art. 16.

L'ultimo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

« Il vino introdotto nell'acetificio od ivi prodotto, deve essere assunto in carico nel registro di cui all'articolo 35 del presente decreto.

Il vino destinato all'acetificazione, al momento della sua iscrizione nel registro di carico e scarico previsto dal quarto comma del presente articolo, deve avere un contenuto di acido acetico non superiore a grammi 8 per litro e deve essere addizionato di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di impiego di tale sostanza ».

Art. 17.

All'articolo 45, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, aggiungere in fine le parole: « con la tolleranza del 2,5 per cento ».

Art. 18.

L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« E' consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo:

a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta;

b) dagli stabilimenti di produzione agli stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni;

c) da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione anche se appartenenti a ditte diverse.

Sui recipienti dovranno essere tuttavia apposte le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 45 ».

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione dell'aceto, oltre alle pratiche ed ai trattamenti ammessi per i vini dal presente decreto, è consentita l'aggiunta di acqua purchè venga effettuata soltanto negli acetifici ».

Art. 20.

L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« E' vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico, nonchè prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino e prodotti derivati dalla fermentazione acetica del vino che non possono essere qualificati "aceto" in base al precedente articolo 41.

In deroga ai divieti previsti dal precedente comma e dall'art. 41, ultimo comma, è consentita la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonchè l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per panificazione e pasticceria, a condizione che in detti panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto ».

Art. 21.

L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« I vini che presentano una acidità volatile superiore a quella consentita, devono essere ceduti e spediti soltanto agli acetifici e alle distillerie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.

I sidri ed altri fermentati alcolici diversi dal vino che abbiano subito fermentazione acetica o che siano in corso di fermentazione acetica, possono essere venduti e trasportati solamente alle distillerie ».

Art. 22.

Il primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dal seguente:

« La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 25, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'istituto di vigilanza competente per territorio; l'altra, che accompagna la merce deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto ».

Art. 23.

La lettera *b*) dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *b*) che l'estratto della sentenza, nei casi gravi o di recidività specifica, sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione dei quali uno scelto fra i quotidiani ».

Art. 24.

Le giacenze di vino in recipienti inferiori a 5 litri non conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, detenute alla data di entrata in applicazione della presente legge da dettaglianti e introdotte prima dell'entrata in vigore del detto - decreto, sono comunicate entro tre mesi all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Sui recipienti dei prodotti di cui al precedente comma deve essere apposto un talloncino timbrato dal predetto istituto di vigilanza.

Art. 25.

Il termine previsto dall'articolo 116, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, è prorogato al 23 marzo 1972 per il prodotto che alla data del 23 marzo 1970 si trovi in territorio doganale italiano fuori dallo stabilimento imbottigliatore, e si applica anche ai recipienti previsti all'articolo 32.

Art. 26.

Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*, di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dalla data che sarà stabilita d'intesa con gli Stati della CEE e comunque non prima del 1° luglio 1972.

Art. 27.

Al quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono soppresse le parole poste tra parentesi « saccarosio bruciato ».

Art. 28.

L'impiego del vinello nella preparazione dell'aceto è consentito fino al 31 agosto 1970.

Art. 29.

Le modifiche apportate con l'articolo 7 della presente legge entrano in vigore il 23 marzo 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — GAVA — MARIOTTI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 ottobre 1970, n. **740**.

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Personale sanitario incaricato

CAPO I

MEDICI INCARICATI

Sezione 1ª

NORME GENERALI

Art. 1.

(*Qualifica*)

I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati.

Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

(*Rapporto di incarico*)

Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi nè alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.

Art. 3.

(*Numero dei medici incaricati*)

Il numero dei medici incaricati è quello risultante dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

La ripartizione dei posti di medico incaricato presso i singoli istituti o servizi di prevenzione e di pena è effettuata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, salvo quanto previsto dal successivo articolo 51 per i servizi di guardia.

Sezione 2ª

AMMISSIONE ALL'INCARICO

Art. 4.

(*Sistemi di ammissione*)

L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio.

I posti disponibili presso sedi particolarmente disagiate, che non sia stato possibile ricoprire mediante concorso, sono conferiti direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio.

Art. 5.

(*Requisiti per l'ammissione all'incarico*)

Per l'ammissione all'incarico è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore ad anni 45, salve le elevazioni dei limiti di età previste dalle vigenti disposizioni. Per i medici chirurghi, i quali in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio, o di medico di guardia, abbiano già prestato senza demerito la loro opera presso un istituto o servizio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno, detto limite massimo di età è elevato del periodo di tempo corrispondente al servizio prestato;

d) idoneità fisica all'incarico;

e) godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) iscrizione all'ordine dei medici.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Per i medici ammessi all'incarico mediante scelta diretta, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del decreto di conferimento dell'incarico. I documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalle precedenti lettere *b*), *d*), *e*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto predetto.

Art. 6.

(*Bando di concorso*)

Il concorso è indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto deve indicare:

a) l'istituto o servizio cui si riferisce il concorso e il numero dei posti da ricoprire;

b) i documenti da esibire;

c) i termini per la presentazione della domanda di ammissione e dei documenti previsti dai successivi articoli 11 e 12;

d) i titoli valutabili ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 7.

(*Domanda di ammissione al concorso*)

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, entro il termine stabilito dal bando di concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita;

b) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

c) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

h) i servizi prestati in qualità di medici aggregati o di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico;

i) l'ordine dei medici cui sono iscritti.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di servizio o di cessazione dall'incarico.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 8.

(*Esclusione dal concorso*)

L'esclusione dal concorso è disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato dal procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

Art. 9.

(*Commissione giudicatrice*)

La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

E' presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dallo stesso procuratore generale ed è composta:

1) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal competente ordine dei medici;

2) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal Ministro per la sanità;

3) da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

4) da un impiegato del ruolo medico della carriera direttiva dell'Amministrazione della sanità, designato dal Ministro per la sanità;

5) da un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso.

Art. 10.

(*Valutazione dei titoli*)

Per la valutazione dei titoli sono stabiliti quattro diversi coefficienti:

il primo in base ai titoli accademici e professionali;

il secondo in base alla attività comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

il terzo in base al servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni;

il quarto in base alle pubblicazioni scientifiche.

Per il primo coefficiente sono disponibili sette punti. La commissione, ai fini della valutazione dei titoli accademici e professionali, tiene conto: del voto riportato nel conseguimento del diploma di laurea, dei corsi di perfezionamento seguiti da esami, delle specializzazioni, delle libere docenze in discipline aventi tutte attinenza o comunque riferimento all'attività sanitaria che l'aspirante è tenuto a svolgere presso l'istituto cui si riferisce il concorso.

Per il secondo coefficiente sono disponibili dieci punti e per il terzo otto punti. La commissione, ai fini della valutazione dei relativi titoli, tiene conto della durata, della continuità e della qualità del servizio prestato.

Per il quarto coefficiente sono disponibili cinque punti. La commissione, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, tiene particolare conto di quelle aventi attinenza alla attività professionale del medico penitenziario.

Art. 11.

(*Preferenze*)

Nella formazione della graduatoria di merito, a parità di punteggio complessivo, sono preferiti:

a) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

b) i più anziani di età.

Art. 12.

(*Graduatoria del concorso e presentazione dei documenti*)

Espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, la commissione, ove del caso, invita gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire, a pena di decadenza, nel termine stabilito dal bando di concorso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente articolo 11.

La commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con decreto, la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente articolo 5.

A tal fine i concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, sono invitati dall'amministrazione a presentare, a pena di decadenza, nel termine e con le modalità stabilite nel bando di concorso, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 5.

Art. 13.

(*Conferimento dell'incarico*)

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Qualora gli idonei non accettino o non prendano possesso dell'incarico il Ministro per la grazia e giustizia provvede a norma dell'articolo 4, comma secondo.

L'incarico decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presa di possesso.

Sezione 3ª

DOVERI - DIRITTI

Art. 14.

(*Doveri*)

Il medico incaricato è tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui è addetto e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali.

Egli è tenuto, altresì, alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui è addetto, e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio.

Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo è tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore.

Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario è diretto da un medico dirigente è tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria.

Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico.

Art. 15.

(*Residenza*)

Il medico incaricato deve risiedere nella sede ove è situato l'istituto o servizio cui è addetto. Tuttavia può essere autorizzato dal Ministero, per particolari motivi, sentito il direttore dell'istituto o servizio stessi, a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

Art. 16.

(*Diritto all'esercizio dell'incarico; trattamento economico*)

Il medico incaricato ha diritto all'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento di incarico e non può essere destinato a mansioni di diversa natura.

Non può essere privato dell'incarico per motivi diversi da quelli indicati nella presente legge.

Ha diritto al trattamento economico e previdenziale di cui ai successivi articoli 38 e seguenti.

Art. 17.

(*Riposo settimanale e festivo*)

Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno la settimana; può essere autorizzato dal direttore dell'istituto o servizio, compatibilmente con le esigenze del servizio, a non prestare la propria opera negli altri giorni riconosciuti festivi diversi dalla domenica.

Durante le assenze di cui al precedente comma, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.

Nei giorni in cui non presta servizio, il medico incaricato è tenuto a rendersi reperibile o, comunque, ad assicurare a mezzo di un sostituto l'eventuale pronto soccorso.

Art. 18.

(*Assenze retribuite*)

Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni continuativi l'anno, da determinarsi in relazione alle esigenze del servizio sanitario dell'istituto; per particolari esigenze, può essergli concesso di frazionare in più periodi la predetta assenza.

Egli, in caso di infermità, può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di mesi 2. L'assenza è autorizzata dal procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio, su motivato rapporto del direttore dell'istituto o servizio; la sussistenza dell'infermità che impedisce il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base al giudizio di un medico scelto dal detto procuratore generale.

Durante le assenze di cui ai precedenti commi, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico.

Art. 19.

(*Assenze non retribuite*)

Il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per la durata appresso indicati:

a) per infermità che comporti un'assenza di durata superiore a quella prevista dal precedente articolo 18: durata massima mesi 10;

b) per richiamo alle armi: per la durata del richiamo stesso;

c) per motivi privati o di studio: durata massima mesi 12;

d) per matrimonio: giorni 15.

Le assenze di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente comma sono autorizzate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia su documentata istanza dell'interessato e in base a rapporto del direttore dell'istituto o servizio; nella ipotesi di cui alla lettera *a*) la sussi-

stenza dell'infermità che impedisca il regolare disimpegno dell'incarico viene accertata, se del caso, in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione centrale.

L'assenza prevista alla lettera *d*) è autorizzata dal direttore dell'istituto o servizio.

I periodi di assenza di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente primo comma non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione, nonchè della indennità di soppressione di posto, di cui al succesivo articolo 40.

La durata complessiva delle assenze per motivi privati o di studio non può superare in ogni caso dodici mesi in un quinquennio.

Sezione 4ª

DISCIPLINA

Art. 20.

(*Sanzioni*)

Il medico incaricato del servizio ordinario è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) il richiamo;

b) la sospensione dall'incarico;

c) l'esonero dall'incarico.

Art. 21.

(*Richiamo*)

Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo ed è inflitto per lievi mancanze.

Art. 22.

(*Sospensione dall'incarico*)

La sospensione dall'incarico consiste nella privazione dell'incarico stesso, con perdita del trattamento economico, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.

E' inflitta per mancanze che non comportino la irrogazione del richiamo ovvero l'esonero dall'incarico.

La sospensione dall'incarico determina un ritardo di due anni nell'aumento periodico del compenso mensile a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturarsi il primo aumento successivo all'applicazione della sanzione.

Art. 23.

(*Esonero dall'incarico*)

L'esonero dall'incarico è inflitto:

a) per atti, compiuti anche fuori del disimpegno dell'incarico, che importino responsabilità con gravi sanzioni irrogate dall'ordine professionale;

b) per dolosa violazione dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizio al funzionamento del servizio affidato al medico incaricato;

c) per richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione alla attività svolta dal medico incaricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;

d) per persistente insufficiente rendimento.

Art. 24.

(*Procedimento per l'irrogazione del richiamo: ricorso*)

Il richiamo è inflitto dal procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato, al quale è assegnato il termine di giorni 15 per presentare eventuali giustificazioni. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto.

Avverso al suddetto provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al Ministro per la grazia e giustizia, il quale decide in via definitiva con decreto motivato.

Art. 25.

(*Procedimento per l'irrogazione della sospensione e dell'esonero dall'incarico*)

Il procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, a richiesta del Ministero di grazia e giustizia, o del Ministero della sanità, o di propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di un fatto commesso da un medico incaricato addetto a un istituto situato nell'ambito della circoscrizione e che possa comportare la irrogazione della sospensione o dell'esonero dall'incarico, dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti, provvede o alla archiviazione degli atti o a contestare per iscritto all'interessato il fatto stesso.

L'incolpato ha il termine di giorni quindici per presentare le eventuali giustificazioni.

Il procuratore generale della corte d'appello, scaduto tale termine, qualora ritenga che non debba essere irrogata alcuna sanzione, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato e al Ministero.

Nel caso in cui non ricorra la ipotesi di cui al precedente comma, il detto procuratore generale espleta la eventuale istruttoria, che deve essere compiuta entro trenta giorni; a conclusione dell'istruttoria, qualora non ritenga di dover irrogare la sanzione del richiamo, rimette gli atti al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per lo ulteriore inoltro alla commissione di cui al successivo articolo 48.

Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione, almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.

La commissione, conclusa la trattazione orale, con deliberazione motivata, propone il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

Il Ministro provvede con decreto motivato o a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole all'incolpato.

Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

Il medico incaricato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennità di missione.

Art. 26.

(*Riapertura del procedimento e suoi effetti*)

Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora il medico incaricato punito adduca nuove prove,

tali da far ritenere che sia applicabile nei suoi confronti una sanzione meno grave o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura è disposta dal direttore generale, su relazione del capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, il quale provvede direttamente con le modalità previste dal precedente articolo 25.

Il medico incaricato, esonerato a seguito di procedimento disciplinare, il quale venga successivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del giudizio disciplinare, ovvero venga punito con una sanzione meno grave, ha diritto a essere reintegrato nel precedente incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.

Art. 27.
(*Sospensione cautelare*)

Il medico incaricato è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura.

Il medico incaricato può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:

a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;

b) a procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per infrazioni di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 20 giorni dalla data del provvedimento di sospensione stessa.

La sospensione di cui al precedente comma è disposta con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Durante il periodo della sospensione cautelare, al medico incaricato non compete alcun assegno.

Art. 28.
(*Computo della sospensione cautelare*)

Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, qualora, a seguito del procedimento disciplinare, al medico incaricato venga irrogata la sospensione dall'incarico.

Se la sospensione dall'incarico è irrogata per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se è irrogata una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del medico incaricato, questi ha diritto a percepire tutti gli assegni non corrispostigli, per il tempo eccedente la durata della sanzione inflittagli.

Art. 29.
(*Revoca della sospensione cautelare*)

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il medico incaricato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e il medico ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del medico incaricato procedimento disciplinare.

Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il medico incaricato abbia notificato alla amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tale caso il medico incaricato ha diritto agli assegni non percepiti.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorità giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

Art. 30.
(*Comunicazione dei provvedimenti in materia disciplinare*)

I provvedimenti relativi alla irrogazione della sanzione di cui al precedente articolo 23 ovvero alla sospensione cautelare dall'incarico sono comunicati dall'organo che ha emanato il provvedimento al competente ordine dei medici.

I provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio dell'ordine dei medici a carico dei medici incaricati debbono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia.

Sezione 5ª
SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'INCARICO

Art. 31.
(*Sospensione di diritto dall'incarico*)

Il medico incaricato è sospeso di diritto dall'incarico, con perdita del trattamento economico, nel caso in cui a suo carico venga disposta la sospensione dall'esercizio della professione e per la durata di essa. La sospensione è disposta con decreto ministeriale.

Art. 32.
(*Esonero di diritto dall'incarico*)

Il medico incaricato incorre nell'esonero dall'incarico, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, a pena detentiva per delitti non colposi, esclusi quelli in materia tributaria, e per la quale non sia stata concessa la sospensione condizionale. Lo esonero è disposto con decreto ministeriale.

Il medico incaricato, esonerato ai sensi del precedente comma, il quale venga successivamente assolto nel giudizio penale di revisione ai sensi dell'articolo 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto a riassumere l'incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.

Art. 33.

(*Dimissioni*)

Il medico incaricato può in qualunque tempo dimettersi dall'incarico; le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, ed avranno effetto dal 60° giorno successivo alla data di presentazione.

La cessazione dall'incarico per dimissioni è disposta con decreto ministeriale.

Art. 34.

(*Decadenza dall'incarico*)

Il medico incaricato incorre nella decadenza dall'incarico:

a) per radiazione dall'albo professionale;

b) per perdita della cittadinanza italiana;

c) per perdita del diritto elettorale attivo politico a seguito di condanna penale;

d) qualora, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma l'incarico entro il termine prefissatogli ovvero si assenti arbitrariamente per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi;

e) qualora sia accertato che l'incarico fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La cessazione dall'incarico per decadenza è disposta con decreto ministeriale, nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*), previo parere della commissione di cui al successivo articolo 48.

Art. 35.

(*Dispensa*)

Il medico incaricato è dispensato dall'incarico qualora risulti inabile per motivi di salute.

Al medico proposto per la dispensa è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; egli può chiedere di essere sentito personalmente dalla commissione di cui al successivo articolo 48.

La dispensa è disposta con decreto ministeriale, sentita la predetta commissione.

Art. 36.

(*Cessazione dall'incarico per limiti di età*)

Il medico incaricato cessa dall'incarico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie 65 anni di età.

Art. 37.

(*Cessazione dall'incarico per soppressione di posto*)

Il medico incaricato cessa dall'incarico in caso di soppressione dell'istituto o servizio cui è addetto ovvero di soppressione di posti presso l'istituto o servizio stessi. In tale ultima ipotesi la cessazione riguarda i medici aventi minore anzianità di incarico.

Al medico cessato dall'incarico ai sensi del precedente comma spetta l'indennità prevista dal successivo articolo 40.

Sezione 6ª

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Art. 38.

(*Compenso mensile*)

Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di lire 64.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.

Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella *B* — quadri 1, 2, 3, 4 e 5 — allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 314.000, 214.000, 109.000, 89.000 e 74.000.

Il compenso per i medici incaricati addetti agli istituti compresi nella tabella *B* — quadri 1 e 2 — è ridotto rispettivamente a lire 139.000 e 114.000 qualora i medici stessi siano anche titolari di condotta medica.

Il medico incaricato, il quale sia addetto a più istituti ubicati nella stessa sede, ciascuno dei quali sia compreso nella tabella *B* — quadri 1, 2, 3, 4 e 5 — allegata alla presente legge, ha diritto al compenso di maggiore importo.

Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti di cui alla tabella *C* spetta un compenso mensile lordo di lire 84.000.

Per i medici incaricati che fruiscono dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di lire 64.000.

Le tabelle *B* e *C* possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 39.

(*Indennità*)

Ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sottoindicate disposizioni:

1) la indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

2) l'assegno personale di sede, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni ed integrazioni;

3) l'aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni;

4) la gratificazione a titolo di 13ª mensilità, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni;

5) l'indennità di profilassi antitubercolare, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Ai medici incaricati compete il trattamento di missione di cui al n. 1 della tabella *F* allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Art. 40.

(*Indennizzo per soppressione di posto*)

Ai medici incaricati, i quali cessino dall'incarico per soppressione di posto, ai sensi del precedente articolo 37, è liquidato un indennizzo in misura pari all'ammontare del compenso mensile, previsto dal precedente articolo 38, percepito all'atto della cessazione dall'incarico, per ogni anno di effettivo incarico espletato, valutando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 41.

(*Trattamento previdenziale*)

I medici incaricati sono iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari.

I medici incaricati addetti agli istituti ove sono ricoverati detenuti o internati affetti da tubercolosi sono assicurati contro la detta infermità, ai sensi della legge 1° luglio 1955, n. 552.

I medici incaricati sono iscritti, altresì, all'Opera nazionale per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

Art. 42.

(*Assicurazione contro gli infortuni*)

I medici sono assicurati, contro gli infortuni che possono verificarsi nel disimpegno dell'incarico, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); a tal fine l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena stipula apposita convenzione con il predetto istituto.

Capo II

FARMACISTI E VETERINARI INCARICATI

Art. 43.

(*Qualifica - Rapporto di incarico professionale*)

I farmacisti e i veterinari, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono qualificati farmacisti e veterinari incaricati.

Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

Ai farmacisti e ai veterinari incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi, nè alcuna altra norma concernente gli impieghi civili dello Stato.

Il numero dei farmacisti e dei veterinari incaricati è quello risultante dalla tabella *D* allegata alla presente legge.

Art. 44.

(*Ammissione all'incarico*)

L'ammissione all'incarico ha luogo mediante scelta diretta effettuata dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.

I requisiti per ottenere il conferimento dell'incarico sono quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente articolo 5; i farmacisti e i veterinari incaricati devono essere forniti, inoltre, rispettivamente, del diploma di laurea in farmacia o in veterinaria e della relativa abilitazione professionale, nonchè essere iscritti al rispettivo ordine professionale.

I documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) del precedente articolo 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto di conferimento dell'incarico.

Per quanto concerne le modalità del conferimento dell'incarico si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13.

Art. 45.

(*Doveri - Diritti - Disciplina*)

I farmacisti e i veterinari incaricati sono tenuti alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e delle regole deontologiche professionali.

Essi sono tenuti, altresì, all'osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena, e del regolamento interno dell'istituto cui sono addetti, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio, di concerto con il direttore dei servizi sanitari, concernenti l'organizzazione dei servizi nonchè delle relative modalità di svolgimento non riflettenti questioni di specifico carattere tecnico.

Art. 46.

(*Sospensione e cessazione del rapporto di incarico*)

Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto riguarda la sospensione e la cessazione dal rapporto di incarico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 31 a 37.

Ai farmacisti e veterinari incaricati sono appplicabili le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 15 a 30.

Art. 47.

(*Trattamento economico previdenziale e assicurativo*)

Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto concerne il trattamento economico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 38, 39 e 40.

I veterinari incaricati sono iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, i farmacisti incaricati sono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Ai farmacisti e veterinari è applicabile il trattamento previdenziale previsto dal secondo comma del precedente articolo 41 e il trattamento assicurativo previsto dal precedente articolo 42.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 48.

(*Commissione centrale per il personale sanitario incaricato*)

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la commissione centrale per il personale sanitario incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, avente le attribuzioni previste dalla presente legge.

La commissione è nominata all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia; essa è composta da tre esperti nominati dal Ministro per la

grazia e giustizia dei quali uno con la funzione di presidente, da un esperto nominato dal Ministro per la sanità e da un esperto nominato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non inferiore a direttore.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Per ciascuno dei componenti della commissione, all'infuori del presidente, e per il segretario è nominato un supplente avente qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente avente qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal componente supplente.

Qualora, durante il biennio, il presidente o taluno dei componenti della commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane del biennio, con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 49.
(Ricusazione del giudice disciplinare)

Allorquando la commissione centrale di cui al precedente articolo è chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, il presidente e i componenti possono essere ricusati qualora essi:

a) abbiano interesse personale o l'incolpato sia loro debitore o creditore ovvero della moglie e dei figli;

b) abbiano dato consiglio o manifestato il loro parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle loro funzioni;

c) vi sia un'inimicizia grave tra loro o alcuno dei loro prossimi congiunti e l'incolpato;

d) alcuno dei loro prossimi congiunti o della moglie sia offeso dall'infrazione disciplinare o ne sia lo autore;

e) siano parenti o affini di primo o secondo grado dell'impiegato che ha espletato l'istruttoria.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dall'incolpato, comunicata al presidente della commissione prima della adunanza o inserita nel verbale della seduta in cui l'incolpato sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide, in via definitiva, il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al Ministro, il quale decide in merito.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme al provvedimento che infligge la sanzione.

Il presidente e il componente della commissione ricusabili ai sensi del primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della commissione, qualora essa sia chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se colui al quale tale sanzione è inflitta non li abbia rilevati in precedenza.

Art. 50.
(Sostituzione provvisoria del medico, del farmacista o del veterinario incaricati)

Nelle ipotesi di assenza o impedimento del medico, del farmacista o del veterinario incaricati previste nei precedenti articoli 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 46 il direttore dell'istituto, qualora risulti impossibile assicurare il funzionamento dei relativi servizi, provvede immediatamente alla sostituzione del sanitario assente o impedito con altro sanitario iscritto al rispettivo ordine professionale, dandone comunicazione al Ministero.

Al sanitario incaricato di sostituire, in via provvisoria, il titolare, ai sensi del precedente comma spetta un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale del compenso mensile di cui al precedente articolo 38 e delle indennità di cui al precedente articolo 39 previste per il sanitario incaricato che si trovi in analoga situazione di sede e di famiglia; il detto sanitario non ha diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.

Nelle ipotesi di assenze previste dai precedenti articoli 17 e 18, il direttore dell'istituto cui è addetto un solo medico incaricato può, ove se ne presenti la necessità, avvalersi dell'opera di altro medico, da retribuire con il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

TITOLO II
Servizi sanitari speciali

Art. 51.
(Servizio di guardia medica)

Per le esigenze del servizio di guardia medica sono assegnati a ciascuno degli istituti di prevenzione e di pena indicati nella tabella *E* allegata alla presente legge tre medici-chirurghi abilitati all'esercizio della professione i quali assicurino nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

I medici addetti al servizio di guardia devono prestare la loro opera in osservanza delle disposizioni impartite dal dirigente sanitario, delle norme di cui alla presente legge nonchè delle disposizioni impartite dalla autorità amministrativa dirigente l'istituto, concernenti l'organizzazione del servizio e le relative modalità di svolgimento, sempre che siano compatibili con le esigenze di carattere sanitario.

Per ciascun turno di guardia espletato, al medico spetta un compenso giornaliero, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici.

La tabella *E*, in relazione alle mutate esigenze del servizio, può essere modificata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 52.
(Servizi specialistici)

Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chi-

rurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.

Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 243.

Al medico incaricato munito di specializzazione sono affidate le prestazioni relative alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni.

I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi è stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli enti mutualistici.

TITOLO III

Servizio infermieristico

Art. 53.

(*Servizio di guardia infermieristica*)

Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella *E* allegata alla presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di almeno tre infermieri muniti del certificato di abilitazione, in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

L'infermiere addetto al servizio di guardia deve prestare la propria opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto e non può essere utilizzato per due turni di guardia consecutivi.

Egli è tenuto alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, a disimpegnare le mansioni previste dalle vigenti disposizioni relative al servizio infermieristico negli istituti di prevenzione e di pena, ad osservare le prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa dirigente l'istituto concernenti la organizzazione del servizio infermieristico stesso, nonchè le relative modalità di svolgimento non riflettenti questioni di carattere tecnico. Per le questioni di carattere tecnico è tenuto a osservare le prescrizioni impartite dal personale medico.

Agli infermieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 54.

(*Abrogazione di norme*)

Sono abrogate, per la parte concernente i medici, farmacisti e veterinari incaricati, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758; nel regio decreto 4 aprile 1935, n. 497 e nella legge 17 febbraio 1958, n. 111.

Art. 55.

(*Inquadramento giuridico*)

I medici, i farmacisti e i veterinari nominati a seguito di concorso o mediante scelta ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge prestano la loro opera presso gli istituti di prevenzione e di pena, sono inquadrati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, rispettivamente, nella categoria dei medici, dei farmacisti e dei veterinari incaricati.

L'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

(*Inquadramento economico*)

Ai medici, ai farmacisti e ai veterinari aggregati inquadrati nelle corrispondenti categorie del personale incaricato ai sensi del primo comma del precedente articolo 55, spetta il compenso mensile previsto dal precedente articolo 38, incrementato di tanti aumenti periodici quanti sono quelli maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 57.

(*Sospensione dell'applicazione dell'articolo* 36)

Fino alla data di espletamento dei concorsi banditi in esecuzione della presente legge, e comunque per un periodo non eccedente il biennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sospesa l'applicazione della norma di cui al precedente articolo 36. I concorsi sono banditi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

(*Copertura del maggiore onere finanziario*)

All'onere annuo di lire 165.340.000 relativo all'anno 1970 si provvede per lire 156.100.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per lire 9.240.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1171 — articolo 1 — dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 59.

La presente legge ha vigore sino al 31 dicembre 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — REALE — FERRARI AGGRADI — MARIOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA DEI MEDICI INCARICATI
(Art 3 della legge)

Numero dei medici incaricati 325

TABELLA B

TRATTAMENTO ECONOMICO
(Art. 38 della legge)

Quadro 1

Compenso mensile lordo . L 314 000

Asinara	C L. A
Gorgona	C L. A.
Pianosa	Stabil. penit.
Capraia	C. L. A

Quadro 2

Compenso mensile lordo . L. 214.000

Is Arenas	C L. A.
Isili	C L. A.
Mamone	C L. A.

Quadro 3

Compenso mensile lordo . L. 109 000

Aversa	M G
Barcellona	M G
Bari	C. G.
Favignana	C. R.
Genova	C. G.
Milano	C. G.
Montelupo Fiorentino	M G
Napoli	C. G.
Napoli	M G.
Palermo	C. G.
Paliano	Sanat giud.
Parma	C. M F.
Porto Azzurro	Stabil. penit.
Pozzuoli	M. G. D.
Reggio Emilia	M. G.
Roma	C. G.
Roma - Rebibbia	C. R.
Roma - Rebibbia	C. G. D
Trento	C. G.
Turi	C. M. F

Quadro 4

Compenso mensile lordo . . L 89 000

Cagliari	C G
Firenze	C G e C R
Fossombrone	C M F
Messina	C G.
Perugia	C R. D - C G e C R
Pisa	C G. e Sez. M F
Procida	C R.
Ragusa	C G. e C M. F.
Roma - Rebibbia	C G.
Roma - Casal de' Marmi	C R. M e I O. M
Torino	C. G.
Volterra	Stabil penit

Quadro 5

Compenso mensile lordo . . L. 74 000

Avellino	C G
Bologna	C G
Bologna	I. O. M e C. R. M
Bolzano	C G
Caltanissetta	C G.
Castelfranco Emilia	C L.
Catania	C G.
Catanzaro	C G.
Firenze	C G. D
Fossano	C R.
Lecce	C G.
Lecce	C R.
Lonate Pozzolo	C. L. A.
Napoli	I. O. M e Prig Scuola
Nisida	C R. M
Padova	C R.
Padova	C. G.
Palermo	I. O. M e C R. M.
Potenza	C G. e C. R.
Roma	I. O. M.
Siracusa	C G.
Trieste	C G.
Venezia	C L.
Venezia	C G.
Venezia	C R. D
Verona	C G.
Viterbo	C G. e C R.

TABELLA C

Compenso mensile lordo ai medici incaricati della direzione dei servizi sanitari negli istituti qui sotto indicati
(Art. 38 della legge)

L. 84.000

Bari	C. G.
Milano	C. G.
Napoli	C. G.
Palermo	C. G.
Perugia	C. G.
Roma	C. G.
Trento	C. G.

TABELLA D

DOTAZIONE ORGANICA DEI FARMACISTI E VETERINARI INCARICATI
(Art. 43 della legge)

Numero dei farmacisti e dei veterinari incaricati 5

TABELLA E

ISTITUTI PRESSO I QUALI E' ISTITUITO IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E DI GUARDIA INFERMIERISTICA
(Articoli 51 e 53 della legge)

Bari	C. G.
Milano	C. G.
Napoli	C. G.
Palermo	C. G.
Perugia	C. G.
Roma	C. G.
Trento	C. G.

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Tuenno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 ottobre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica settentrionale della valle di Tovel in territorio del comune di Tuenno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tuenno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta che si connette al restante comprensorio della valle di Tovel, già vincolato, presenta notevole interesse pubblico quale caratteristico esempio di ambiente alpino nel suo stato naturale pressocchè incontaminato, che offre una serie di stupende visioni di alto interesse paesaggistico e panoramico;

Decreta:

La zona panoramica settentrionale della valle di Tovel sita nel territorio del comune di Tuenno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« Partendo da località Monte Alto a est sud-est del lago di Tovel si seguono ininterrottamente i confini comunali lungo i bordi della valle fino alla località Centrale elettrica, e di lì, attraversando il torrente Tresenga, si raggiunge quota 656 ad est della chiesetta di S. Emerenziana e seguendo il rivo fino al soprastante acquedotto si prosegue poi per il detto fino alla valle delle Fratte; si risale quindi la detta valle fino a quota 1241 e di lì mantenendo la medesima quota si giunge fino alla successiva forra, che si risale sino al sentiero per il lago Dorigal. Di lì si raggiunge il confine comunale e attraverso le cime dolomitiche di Castellazzo, Pale della Vallina, Cima Uomo ci si ricongiunge alla zona già vincolata con precedente decreto ministeriale 2 gennaio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 1967) ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357,

nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti di Trento curerà che il comune di Tuenno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decretò all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), addì 7 (sette) del mese di ottobre in Trento, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento, col seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Zona settentrionale della valle di Tovel in comune di Tuenno (Trento).

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione la delimitazione della zona viene così configurata:

« Partendo da località Monte Alto a est-sud-est del lago di Tovel si seguono ininterrottamente i confini comunali lungo i bordi della valle fino alla località Centrale elettrica, e di lì; attraversando il torrente Tresenga, si raggiunge quota 656 ad est della chiesetta di S. Emerenziana e seguendo il rivo fino al soprastante acquedotto si prosegue poi per il detto fino alla valle delle Fratte; si risale quindi la detta valle fino a quota 1241 e di lì mantenendo la medesima quota si giunge fino alla successiva forra, che si risale sino al sentiero per il lago Dorigal. Di lì si raggiunge il confine comunale e attraverso le cime dolomitiche di Castellazzo, Pale della Vallina, Cima Uomo ci si ricongiunge alla zona già vincolata con precedente decreto ministeriale 2 gennaio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 1967) ».

Posta ai voti, la suddetta proposta è approvata da tutti i membri della commissione presenti, con voto palese, mentre il sindaco di Tuenno esprime voto contrario.

(*Omissis*).

(9739)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese di assicurazioni L'Union des assurances de Paris « L'Union Vie ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese di assicurazioni L'Union des assurances de Paris « L'Union Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese di assicurazioni L'Union des assurances de Paris « L'Union Vie »:

Tariffa relativa all'assicurazione, con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione, con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 24 settembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9868)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Lenno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Lenno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lenno;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco del comune di Lenno che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè fa parte della zona più suggestiva ed importante del centro-lago, caratterizzata dallo splendido promontorio di Balbianello dall'abitato di Lenno in una sella, che sale poi dolcemente verso nord-ovest fino alla frazione di Era; per salire poi molto più ripidamente con tratti di vegetazione ombrosa intervallati da schiarite di prati verdissimi, magnifico fondale alla veduta godibile dalle strade e dai pubblici spazi compresi nel territorio comunale e quindi nel vincolo proposto, dai natanti dei pubblici servizi che percorrono il lago, e anche dalla sponda di fronte, vale a dire da Bellagio, territorio anche esso vincolato ai sensi della stessa legge. Il territorio stesso è altresì punteggiato da misurati insediamenti generalmente proporzionati

che compongono coi terreni un complesso di immobili aventi caratteristico aspetto e valore estetico e tradizionale, mostrante una fusione viva fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

Decreta:

L'intero territorio del comune di Lenno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente:

a nord-ovest dal comune di Porlezza, a nord dal confine del comune di Bene Lario e Censuario di Grona, a est dal confine col comune di Mezzegra e indi di Tremezzo, per seguire poi la sponda del lago attorno alla punta di Balbianello, fino ad incontrare il territorio del comune di Ossuccio col quale confina per tutta la parte a sud-ovest.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Lenno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 settembre 1970

Il Ministro: MISASI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Si è riunita oggi 19 (diciannove) giugno millenovecentosessantasette, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

5) LENNO - Tutela paesistica di tutto il territorio.

(*Omissis*).

La commissione, udite tutte le suesposte ragioni vota per alzata di mano. Il sindaco di Lenno vota contro l'apposizione del vincolo: tutti gli altri membri presenti votano a favore. Pertanto viene approvato il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, numeri 3 e 4 dell'art. 1 e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, a tutto il territorio del comune di Lenno.

(9738)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Frosinone, è determinato con decorrenza dal 24 giugno 1968 come segue:

Primo piatto L. 40;
Secondo piatto L. 80;
1/4 di vino L. 20;
Alloggio L. 1.500 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9842)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Aggregazione del consorzio per la tutela delle denominazioni di origine dei vini del Collio, Gorizia, alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal Consorzio per la tutela delle denominazioni di origine dei vini del Collio, Gorizia, tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione nei propri confronti di una delle tabelle indicate nell'art. 33 sopraindicato;

Considerato che l'attività del predetto consorzio presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dalle categorie del commercio, in quanto diretta ad estendere la diffusione di vini in Italia ed all'estero;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del personale dipendente dal suddetto consorzio la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie del commercio;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti del personale dipendente dal consorzio tutela delle denominazioni di origine dei vini del Collio, Gorizia, la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità delle categorie del commercio.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9852)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 212, che ha sostituito l'art. 7 dello statuto sopraindicato;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1970, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la lettera n. 6466 dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cremona, con la quale ha designato il dott. Saverio Corsico quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, in sostituzione del dottor Massimo Muccini, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Saverio Corsico è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona, in rappresentanza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cremona, in sostituzione del dott. Massimo Muccini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1970

Il Ministro: GAVA

(9929)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 13 gennaio 1970, n. 17, con la quale l'amministrazione provinciale di Siena ha chiesto di declassificare a comunale il tratto della strada provinciale « Siena-Volterra », interno all'abitato del comune di Colle Val d'Elsa denominato « Via XXV Aprile », della lunghezza di km. 0 + 660;

Visto il voto 16 giugno 1970, n. 607, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Colle Val d'Elsa in provincia di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(10039)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1970.

Modifica del decreto ministeriale 20 giugno 1970, contenente norme per la emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25-*bis* della legge 2 luglio 1957, n. 474, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1970, con il quale sono state emanate norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche all'anzidetto decreto ministeriale 20 giugno 1970;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 62 del decreto ministeriale 20 giugno 1970 è sostituito dal seguente:

I « libri certificati di provenienza per oli minerali » Serie H-*ter* - Mod. 16 in uso anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 20 giugno 1970, continuano ad avere validità fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Art. 2.

I « libri certificati di provenienza per oli minerali » scritturati devono essere conservati presso gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per un periodo non inferiore a sei anni.

La conservazione, presso gli uffici anzidetti, dei « Riscontrini n. 1 » e dei « Riscontrini n. 2 » è, invece, limitata alla durata di un anno dalla fine dell'esercizio finanziario in cui furono emessi i relativi certificati di provenienza.

La conservazione, per la durata di un anno, dei « Riscontrini n. 2 » dei certificati di provenienza emessi per la circolazione del petrolio destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce è devoluta alle dogane che hanno la vigilanza sui depositi speciali previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 15 settembre 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

Il Ministro: PRETI

(10278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 19/1970. Autorizzazione alla Cassa conguaglio zucchero per una ulteriore importazione di zucchero cristallino.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 che ha stabilito, tra l'altro, la costituzione della Cassa conguaglio zucchero per il graduale inserimento dell'industria saccarifera italiana in quella comunitaria mediante operazioni di conguaglio e perequazione con il prelevamento di un sovrapprezzo a carico di tutti i consumatori;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 9/1970 del 30 giugno 1970 che estende, con modifiche, alla campagna 1970-71 le disposizioni di cui al predetto provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 10 del 30 giugno 1970 che ha autorizzato l'importazione, tra l'altro, di zucchero bianco di 2ª e 3ª categoria per usi industriali per un quantitativo pari a 1.500.000 quintali con una maggiorazione non superiore al 20 % di detta quantità;

Considerato che la produzione nazionale di zucchero della campagna 1970-71, in corso di ultimazione, è valutata in circa q.li 11.100.000 e che nonostante le importazioni effettuate si rende necessario aumentare la disponibilità di zucchero di 2ª e 3ª categoria per usi industriali di 600.000 q.li;

Considerato che la situazione di mercato potrebbe non consentire acquisti alle normali condizioni per la copertura del fabbisogno nazionale, disattendendo le finalità, perseguite con il ricordato provvedimento C.I.P. n. 1195 e seguenti, del graduale adattamento dell'economia saccarifera italiana;

Ritenuto opportuno di procedere all'importazione di zucchero comunitario di 2ª e 3ª categoria per usi industriali, con tempestività in relazione alle disponibilità del mercato e alla valutazione delle condizioni di operatività anche mediante l'esame delle singole operazioni da parte della Cassa conguaglio zucchero;

Ritenuto che le condizioni di perequazione di cui al ricordato provvedimento C.I.P. n. 1195 e seguenti possono essere realizzate tramite la Cassa conguaglio zucchero destinando parte del sovrapprezzo dovuto all'atto dell'importazione dello zucchero alla copertura dei maggiori costi dell'importazione stessa;

Ritenuto necessario che le contribuzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, siano determinate a favore della Cassa conguaglio zucchero per la realizzazione dei compiti alla medesima affidati, da un lato nella misura più elevata possibile consentita e dall'altro tenuto conto delle condizioni di mercato dei Paesi C.E.E.;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A seguito del provvedimento C.I.P. n. 10/1970 del 30 giugno 1970 viene autorizzata l'importazione in via definitiva dai Paesi C.E.E. di un ulteriore quantitativo di q.li 600.000 di zucchero bianco di 2ª e 3ª categoria per usi industriali, con versamento del sovrapprezzo nella misura ridotta di L. 7,25.

La Cassa conguaglio zucchero, con proprio disciplinare, fisserà tempestivamente le condizioni per l'applicazione del presente provvedimento e potrà variare entro il limite del 5 % in più o in meno la misura del sovrapprezzo sopra indicata in relazione agli elementi in suo possesso.

Tutti gli operatori interessati dovranno presentare domanda entro le ore 16,30 del 30 ottobre 1970.

Nel caso in cui le offerte pervenute alla Cassa conguaglio zucchero entro il termine suddetto superassero il quantitativo di 600.000 q.li, verrà effettuata una riduzione proporzionale ai quantitativi indicati nelle offerte stesse.

Roma, addì 22 ottobre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
GAVA

(10477)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale del Freisa di Chieri », con sede in Chieri.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 settembre 1970, il prof. Marcello Pipino è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale del Freisa di Chieri », società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Chieri (Torino) in sostituzione del sig. Rossotto Giuseppe, deceduto.

(9675)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 396.892.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10156)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Toffia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.241.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(10157)

Autorizzazione al comune di Torricella Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Torricella Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.846.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10158)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.210.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(10159)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.710.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genaio 1945, n. 51.

(10208)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Luogosanto (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10207)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Mara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10209)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Martis (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10210)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 23 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,75	622,75	622,66	622,76	622,75	622,75	622,78	622,76	622,75	622 —
Dollaro canadese	609,85	609,70	610 —	609,60	609,10	609,90	609,58	609,60	609,85	600 —
Franco svizzero	143,71	143,76	143,7150	143,72	143,70	143,74	143,735	143,72	143,71	143,90
Corona danese	83,04	83,04	83,08	83,045	83 —	83,04	83,05	83,045	83,04	82,90
Corona norvegese	87,18	87,18	87,23	87,185	87,15	87,19	87,19	87,185	87,18	87 —
Corona svedese	120,05	120,05	120,12	120,14	120 —	120,05	120,15	120,14	120,05	119,50
Fiorino olandese	173,05	173,05	173,12	173,075	173 —	173,08	173,09	173,075	173,05	173 —
Franco belga	12,54	12,547	12,5510	12,5485	12,55	12,54	12,5475	12,5485	12,54	12,50
Franco francese	112,74	112,74	112,755	112,75	112,70	112,70	112,751	112,75	112,74	112,70
Lira sterlina	1486,80	1486,85	1487 —	1487,05	1487 —	1486,80	1487 —	1487,05	1486,80	1484 —
Marco germanico	171,47	171,49	171,51	171,50	171,40	171,45	171,61	171,50	171,47	171,30
Scellino austriaco	24,13	24,13	24,1350	24,1335	24,10	24,12	24,1325	24,1335	24,13	24,10
Escudo portoghese	21,77	21,77	21,78	21,76	21,70	21,77	21,77	21,76	21,77	21,50
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,90	9 —	8,95	8,95	8,90	8,95	8,74

Media dei titoli del 23 ottobre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,65
» 5 % (Ricostruzione)	84,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,225
» 5 % (Città di Trieste)	82,90
» 5 % (Beni esteri)	81,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,80
» 5,50 % » » 1968-83	81,85
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,25
» 5 % (» 1° aprile 1975)	90,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,77
Dollaro canadese	609,59
Franco svizzero	143,727
Corona danese	83,047
Corona norvegese	87,187
Corona svedese	120,145
Fiorino olandese	173,082
Franco belga	12,548
Franco francese	112,75
Lira sterlina	1487,025
Marco germanico	171,505
Scellino austriaco	24,133
Escudo portoghese	21,765
Peseta spagnola	8,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni. Numero ordinale portato dalla ricevuta: 670 Mod. 25/A D.P. — Data: 13 febbraio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, uff. ricev. delle domande — Intestazione: Luparini Giorgio, nato a Cosenza il 22 ottobre 1921 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 5 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° ottobre 1970

(9670)

MINISTERO DEL TESORO

Ventiduesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei prestiti della Ricostruzione, redimibili 3,50 per cento e 5 per cento.

Si rende noto che il giorno 16 novembre 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ventiduesima estrazione di nove serie (quattro per il redimibile 3,50 per cento e cinque per il redimibile 5 per cento) dei titoli dei prestiti della Ricostruzione, redimibili 3,50 per cento e 5 per cento, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1971.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1970

(10167)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime dell'ex aeroporto delle Noghere sito nel comune di Muggia.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 470 del 25 marzo 1970 sono stati dismessi dal demanio pubblico - ramo Aeronautica, e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato gli immobili costituenti il sedime dell'ex aeroporto delle Noghere, censiti nel comune di Muggia (Trieste) e contraddistinti nel catasto dello stesso comune con i seguenti dati:

Part. n. 126/1, piazzale,	superficie da dismettere	Ha.	0.82.37
Part. n. 129/1, esente,	superficie da dismettere	»	0.38.34
Part. n. 126/70, seminativo 1,	superficie da dismettere	»	0.96.73
Part. n. 126/71, canale,	superficie da dismettere	»	0.04.90
Part. n. 126/72, arg. pr. 4,	superficie da dismettere	»	0.13.63
Part. n. 126/73, seminativo 1,	superficie da dismettere	»	0.10.10
Part. n. 126/74, seminativo 1,	superficie da dismettere	»	0.85.22
Part. n. 126/75, prato 4,	superficie da dismettere	»	0.16.77
Part. n. 126/76, prato 4,	superficie da dismettere	»	0.62.35
Part. n. 126/77, canale,	superficie da dismettere	»	0.01.24
Part. n. 126/78, prato 1,	superficie da dismettere	»	0.53.33
Part. n. 126/79, prato 1,	superficie da dismettere	»	0.70.66
Part. n. 126/80, strada,	superficie da dismettere	»	0.16.20
Part. n. 126/81, seminativo 1,	superficie da dismettere	»	0.44.32
Part. n. 126/82, canale,	superficie da dismettere	»	0.02.56
Part. n. 126/83, seminativo 1,	superficie da dismettere	»	1.12.12
Part. n. 126/84, cortile,	superficie da dismettere	»	0.03.80
Part. n. 126/85, canale,	superficie da dismettere	»	0.03.60
Part. n. 126/86, canale,	superficie da dismettere	»	0.06.94
Part. n. 126/87, seminativo 1,	superficie da dismettere	Ha.	1.53.43
Part. n. 126/88, strada,	superficie da dismettere	»	0.06.41
Part. n. 126/89, prato 3,	superficie da dismettere	»	0.02.00
Part. n. 126/90, canale,	superficie da dismettere	»	0.01.20
Part. n. 1129, casa,	superficie da dismettere	»	0.00.32
Part. n. 1130, casa,	superficie da dismettere	»	0.00.60
Part. n. 1131, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1132, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1133, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1134, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1135, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.30
Part. n. 1136, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1137, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1138, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1139, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1140, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1141, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1142, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1143, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1144, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1145, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1146, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.30
Part. n. 1147, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1148, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1149, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1150, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1151, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1152, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1153, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
Part. n. 1154, casa,	superficie da dismettere	»	0.02.16
	Totale . . .	Ha.	9.41.26

Il presente comunicato annulla e sostituisce a tutti gli effetti il precedente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 12 settembre 1969, pag. 5772.

(9595)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1970, registro n. 83, foglio n. 252, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 gennaio 1968 dalla signora Pedrini Gina nata Gusmeroli, per l'annullamento del decreto in data 15 dicembre 1967, con il quale il provveditore agli studi di Sondrio ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro la graduatoria del concorso ad un posto di applicata non di ruolo presso la scuola media «Sassi» di Sondrio.

(9672)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1970, registro n. 83, foglio n. 251, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 aprile 1967 dal sig. Baldi Adamo, avverso la decisione 27 gennaio 1967 del provveditore agli studi di Lucca che ha accolto il ricorso gerarchico proposto dal sig. Giannelli Cesare, contro la graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di Stazzema.

(9673)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 13 marzo 1970 al 19 marzo 1970 a norma del regolamento CEE n. 464/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 27 giugno 1970, alla voce di tariffa 10.04 - Avena, l'ammontare della restituzione deve leggersi «26,94» invece di «26,90».

(10248)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1970 al 31 luglio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1115/70, 1265/70, 1362/70, 1372/70 e 1420/70, all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce numero ex 23.07 previste:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 % . .	0,351
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,876
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 % . .	1,577
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,103
	- - superiore al 65 %	2,629

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire Italiane 625)	
		Dal 1°-7-1970 al 13-7-1970	Dal 14-7-1970 al 31-7-1970
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:		
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 % . .	7,15	1,43
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	8,53	1,71
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	9,90	1,98
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %:		
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	10,59	2,12
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	11,28	2,26

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere.
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazine (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(9028)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle serie speciali: 5% « Ferrovie dello Stato » - 1ª e 2ª emissione; 5% (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª emissione; 5% « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 2ª e 3ª emissione; 5,50% a premi « Ferrovie dello Stato » - 2ª, 3ª e 4ª emissione; 5,50% « Ferrovie dello Stato » - 5ª emissione; 6% Garantite dallo Stato - « Diciottennale »; 6% (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 3ª emissione; 6% « D.L. 11 novembre 1964, n. 1121 » - 1ª e 2ª emissione; 6% « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 » - 1ª emissione; 6% « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 8ª emissione; 6% Garantite dallo Stato - « A »; 6% Garantite dallo Stato - « B » - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª emissione; 6% Garantite dallo Stato - « C » - 1ª e 2ª emissione; 7% Garantite dallo Stato - « B » - 1ª emissione.

Si notifica che il giorno 10 novembre 1970, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5% *serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 4.380 titoli di L. 50.000;
n. 2.004 titoli di L. 250.000;
n. 6.826 titoli di L. 500.000;

in totale n. 13.210 titoli per il complessivo valore nominale di L. 4.133.000.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione (anno 1960):
n. 2.500 titoli di L. 50.000;
n. 1.180 titoli di L. 250.000;
n. 3.850 titoli di L. 500.000;
per il complessivo valore nominale di L. 2.345.000.000;

2) 2ª emissione (anno 1961):
n. 1.880 titoli di L. 50.000;
n. 824 titoli di L. 250.000;
n. 2.976 titoli di L. 500.000;
per il complessivo valore nominale di L. 1.788.000.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 5% *serie speciale (legge 30 dicembre* 1960, *n.* 1676) - 1ª emissione:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 85 titoli di L. 50.000;
n. 85 titoli di L. 250.000;
n. 185 titoli di L. 500.000;
n. 776 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 1.131 titoli per il complessivo valore nominale di L. 894.000.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 5% *serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 965 titoli di L. 50.000;
n. 925 titoli di L. 250.000;
n. 1.289 titoli di L. 500.000;
n. 9.180 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 12.359 titoli per il complessivo valore nominale di L. 10.104.000.000, così ripartiti:

1) 2ª emissione:
n. 910 titoli di L. 50.000;
n. 890 titoli di L. 250.000;
n. 1.242 titoli di L. 500.000;
n. 4.184 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 5.073.000.000;

2) 3ª emisione:
n. 55 titoli di L. 50.000;
n. 35 titoli di L. 250.000;
n. 47 titoli di L. 500.000;
n. 4.996 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 5.031.000.000;

d) *in ordine alle obbligazioni* 5,50% *a premi serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 11.200 titoli di L. 12.500;
n. 23.280 titoli di L. 50.000;
n. 6.048 titoli di L. 250.000;
n. 10.672 titoli di L. 500.000;

in totale n. 51.200 titoli per il complessivo valore nominale di L. 8.152.000.000, così ripartiti:

1) 2ª emissione a premi (anno 1952):
n. 5.248 titoli di L. 12.500;
n. 9.328 titoli di L. 50.000;
n. 1.984 titoli di L. 250.000;
n. 3.768 titoli di L. 500.000;
per il complessivo valore nominale di L. 2.912.000.000;

2) 3ª emissione a premi (anno 1953):
n. 3.776 titoli di L. 12.500;
n. 9.016 titoli di L. 50.000;
n. 2.440 titoli di L. 250.000;
n. 3.304 titoli di L. 500.000;
per il complessivo valore nominale di L. 2.760.000.000;

3) 4ª emissione a premi (anno 1955):
n. 2.176 titoli di L. 12.500;
n. 4.936 titoli di L. 50.000;
n. 1.624 titoli di L. 250.000;
n. 3.600 titoli di L. 500.000;
per il complessivo valore nominale di L. 2.480.000.000;

e) *in ordine alle obbligazioni* 5,50% *serie speciale « Ferrovie dello Stato »* - 5ª emissione:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 1.008 titoli di L. 12.500;
n. 2.808 titoli di L. 50.000;
n. 1.548 titoli di L. 250.000;
n. 5.124 titoli di L. 500.000;

in totale n. 10.488 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.102.000.000;

f) *in ordine alle obbligazioni* 6% *garantite dallo Stato Serie speciale - « Diciottennale »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 9 titoli di L. 50.000;
n. 7 titoli di L. 250.000;
n. 81 titoli di L. 500.000;
n. 43 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 140 titoli per il complessivo valore nominale di L. 85.700.000;

g) *in ordine alle obbligazioni* 6% *serie speciale (legge 30 dicembre* 1960, *n.* 1676) - 3ª emissione:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 150 titoli di L. 50.000;
n. 212 titoli di L. 250.000;
n. 219 titoli di L. 500.000;
n. 550 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 1.131 titoli per il complessivo valore nominale di L. 720.000.000;

h) *in ordine alle obbligazioni* 6% *serie speciale « D.L. 11 novembre* 1964, *n.* 1121 »:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 1.393 titoli di L. 50.000;
n. 531 titoli di L. 250.000;
n. 670 titoli di L. 500.000;
n. 1.754 titoli di L. 1.000.000;
n. 23 titoli di L. 5.000.000;
n. 7 titoli di L. 10.000.000;

in totale n. 4.378 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.476.400.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione:
n. 143 titoli di L. 1.000.000;
n. 23 titoli di L. 5.000.000;
n. 7 titoli di L. 10.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 328.000.000;

2) 2ª emissione:
n. 1.393 titoli di L. 50.000;
n. 531 titoli di L. 250.000;
n. 670 titoli di L. 500.000;
n. 1.611 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 2.148.400.000;

i) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « legge 27 ottobre* 1965, *n.* 1200 » - 1ª emissione:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 8 titoli di L. 50.000;
n. 71 titoli di L. 500.000;
n. 46 titoli di L. 1.000.000;
n. 10 titoli di L. 5.000.000;
n. 5 titoli di L. 10.000.000;

in totale n. 140 titoli per il complessivo valore nominale di L. 181.900.000;

l) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 5.574 titoli di L. 50.000;
n. 894 titoli di L. 100.000;
n. 2.480 titoli di L. 250.000;
n. 4.436 titoli di L. 500.000;
n. 14.185 titoli di L. 1.000.000;
n. 312 titoli di L. 5.000.000;
n. 93 titoli di L. 10.000.000;

in totale n. 27.974 titoli per il complessivo valore nominale di L. 19.881.100.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione (anno 1964):
n. 3.600 titoli di L. 50.000;
n. 892 titoli di L. 250.000;
n. 1.268 titoli di L. 500.000;
n. 2.659 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 3.696.000.000;

2) 2ª emissione (anno 1964):
n. 1.825 titoli di L. 1.000.000;
per il valore nominale di L. 1.825.000.000;

3) 4ª emissione:
n. 1.324 titoli di L. 50.000;
n. 532 titoli di L. 250.000;
n. 992 titoli di L. 500.000;
n. 2.783 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 3.478.200.000;

4) 5ª emissione:
n. 406 titoli di L. 250.000;
n. 795 titoli di L. 500.000;
n. 2.003 titoli di L. 1.000.000;
n. 312 titoli di L. 5.000.000;
n. 93 titoli di L. 10.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 4.992.000.000;

5) 8ª emissione:
n. 650 titoli di L. 50.000;
n. 894 titoli di L. 100.000;
n. 650 titoli di L. 250.000;
n. 1.381 titoli di L. 500.000;
n. 4.915 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 5.889.900.000;

m) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *garantite dallo Stato - Serie speciale « A »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 1.445 titoli di L. 50.000;
n. 811 titoli di L. 250.000;
n. 992 titoli di L. 500.000;
n. 1.404 titoli di L. 1.000.000;
n. 7 titoli di L. 5.000.000;

in totale n. 4.659 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.210.000.000;

n) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *garantite dallo Stato - Serie speciale « B »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 44 titoli di L. 50.000;
n. 9 titoli di L. 100.000;
n. 10 titoli di L. 250.000;
n. 52 titoli di L. 500.000;
n. 84 titoli di L. 1.000.000;
n. 1 titolo di L. 5.000.000;

in totale n. 200 titoli per il complessivo valore nominale di L. 120.600.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione:
n. 31 titoli di L. 50.000;
n. 9 titoli di L. 100.000;
n. 20 titoli di L. 500.000;
n. 15 titoli di L. 1.000.000;
n. 1 titolo di L. 5.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 32.450.000;

2) 2ª emissione:
n. 5 titoli di L. 50.000;
n. 4 titoli di L. 250.000;
n. 20 titoli di L. 500.000;
n. 14 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 25.250.000;

3) 3ª emissione:
n. 1 titolo di L. 50.000;
n. 2 titoli di L. 500.000;
n. 8 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 9.050.000;

4) 4ª emissione:
n. 4 titoli di L. 50.000;
n. 3 titoli di L. 250.000;
n. 4 titoli di L. 500.000;
n. 27 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 29.950.000;

5) 5ª emissione:
n. 3 titoli di L. 50.000;
n. 3 titoli di L. 250.000;
n. 6 titoli di L. 500.000;
n. 20 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 23.900.000;

o) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *garantite dallo Stato - Serie speciale « C »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 434 titoli di L. 50.000;
n. 148 titoli di L. 250.000;
n. 294 titoli di L. 500.000;
n. 424 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 1.300 titoli per il complessivo valore nominale di L. 629.700.000 così ripartiti:

1) 1ª emissione:
n. 16 titoli di L. 50.000;
n. 16 titoli di L. 250.000;
n. 16 titoli di L. 500.000;
n. 31 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 43.800.000;

2) 2ª emissione:
n. 418 titoli di L. 50.000;
n. 132 titoli di L 250.000;
n. 278 titoli di L. 500.000;
n. 393 titoli di L. 1.000.000;
per il complessivo valore nominale di L. 585.900.000;

p) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *garantite dallo Stato - Serie speciale « B »* - 1ª emissione:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 5 titoli di L. 50.000;
n. 4 titoli di L. 250.000;
n. 7 titoli di L. 500.000;
n. 5 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 21 titoli per il complessivo valore nominale di L. 9.750.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

(10160) Roma, addì 16 ottobre 1970

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso a ventisette posti di ispettore dermosifilografo provinciale

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 306 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree ed il regolamento di esecuzione di detta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto interministeriale 13 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 1964, registro n. 7 Sanità, foglio n. 281;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., n. 120070 del 6 maggio 1965, a termine dell'art. 25 della legge 15 aprile 1961, n. 291, circa l'equiparazione degli ispettori dermosifilografi provinciali al personale statale dell'ex coeff. 670, ai fini del trattamento di missione:

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 1968, registro n. 5 Sanità, foglio n. 223, relativo alla determinazione delle circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi provinciali, ai sensi dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1969, registro n. 4 Sanità, foglio n. 348, contenente norme per la nomina degli ispettori dermosifilografi;

Considerata la necessità di conferire i posti di ispettori dermosifilografi che risultano vacanti nelle diverse circoscrizioni di servizio;

Decreta:

Art. 1.

Posti da conferire

E' bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a ventisette posti di ispettore dermosifilografo provinciale, ripartiti nelle seguenti circoscrizioni di servizio:

	Numero dei posti
Circoscrizione di Genova	1
Circoscrizione di Milano	2
Circoscrizione di Pavia - Piacenza	1
Circoscrizione di Cremona	1
Circoscrizione di Varese	1
Circoscrizione di Trento - Bolzano	1
Circoscrizione di Vicenza	1
Circoscrizione di Trieste - Gorizia	1
Circoscrizione di Udine - Pordenone	1
Circoscrizione di Parma - Reggio Emilia	1
Circoscrizione di Ravenna - Forlì	1
Circoscrizione di Bologna	1
Circoscrizione di Ferrara - Modena	1
Circoscrizione di Firenze	1
Circoscrizione di Arezzo - Siena	1
Circoscrizione di Terni	1
Circoscrizione di Frosinone	1
Circoscrizione di Bari	1
Circoscrizione di Taranto	1
Circoscrizione di Reggio Calabria	1
Circoscrizione di Ragusa	1
Circoscrizione di Caltanissetta - Enna	1
Circoscrizione di Agrigento	1
Circoscrizione di Cagliari	1
Circoscrizione di Nuoro	1
Circoscrizione di Sassari	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al suddetto concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e muniti del diploma di specializzazione in clinica dermosifilopatica o dell'abilitazione alla libera docenza nella stessa materia, che non abbiano superato l'età di cinquanta anni alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando del presente concorso e che siano in possesso dei seguenti altri requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta;

c) idoneità psico-fisica;

d) iscrizione all'albo professionale;

e) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) non avere riportato condanne penali nè subìto la destituzione o dispensa o decadenza dell'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 400, deve pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione 1ª, via della Civiltà Romana, entro il termine massimo di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo delle domande è stabilita dall'apposito bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la scadenza del termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualunque altro mezzo.

Nella domanda il candidato deve indicare, a pena di esclusione dal concorso, le sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intende concorrere e dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, distintamente specificati, anche:

la data ed il luogo di nascita; le complete generalità e lo stato di famiglia;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

gli estremi del diploma di laurea, di quello di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di quello di specializzazione, ovvero di conferimento dell'abilitazione alla libera docenza;

l'impegno di risiedere nel capoluogo della provincia o della circoscrizione sede dell'incarico, in caso di accettazione dello atto di nomina;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

la precisa indicazione del recapito.

Il candidato ha l'onere di comunicare al Ministero ogni eventuale variazione del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante e per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il «visto» del capo dell'ufficio presso il quale il concorrente presta servizio.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito dell'assenza di precedenti penali, della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e si riserva, altresì, la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dello accertamento del requisito di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto.

La domanda dovrà essere corredata dai titoli accademici, scientifici e di carriera che il concorrente riterrà di presentare nel proprio interesse e di un elenco, in sei esemplari, dei titoli stessi. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte ciascuna in cinque copie, debitamente sottoscritte dal candidato.

Non saranno valutate le pubblicazioni dattiloscritte o in bozze di stampa.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 14 febbraio 1969, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1969.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami di concorso comprendono le seguenti prove:

svolgimento scritto di un tema su un argomento riguardante l'epidemiologia, l'etiopatogenesi, la sintomatologia e la cura delle malattie veneree, di quelle dermoparassitarie e della lebbra, nonchè i relativi aspetti medico-sociali in ordine alla profilassi ed alla educazione sanitaria;

esame clinico di un infermo, comprese eventuali ricerche di laboratorio, con relazione scritta;

esame orale concernente gli argomenti della prova scritta, l'ordinamento sanitario della Repubblica italiana e l'organizzazione dei servizi centrali e periferici per il controllo delle malattie dermoveneree e della lebbra.

Art. 6.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro per la sanità, sotto condizione di accertamento dei requisiti per la nomina.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria del concorso, dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti, in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato è, sotto l'aspetto psico-fisico, idoneo a svolgere l'incarico conferitogli in maniera continuativa e incondizionata. Dal certificato dovranno risultare le imperfezioni psico-fisiche di qualsiasi natura e dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

e) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autentica;

f) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o certificato di abilitazione provvisoria, qualora la laurea non abiliti all'esercizio professionale, in originale o in copia autentica;

g) diploma di specializzazione in clinica dermosifilopatica o di abilitazione alla libera docenza nella materia stessa, in originale o in copia autentica;

h) certificato di iscrizione all'albo professionale;

i) copia del foglio o dello stato di servizio militare o certificato di esito di leva.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *h*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

Art. 8.
Conferimento e revoca della nomina - Casi di decadenza Obblighi relativi all'incarico - Emolumenti

La nomina è conferita con decreto del Ministro per la sanità per un quinquennio, può essere revocata in ogni tempo per ragioni di servizio e può essere rinnovata per quinquenni successivi escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.

L'ispettore dermosifilografo cessa di diritto dall'incarico al compimento del 70° anno di età.

Conseguita la nomina, l'ispettore deve assumere servizio entro il termine perentorio di giorni quindici. Qualora, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro detto termine, decade dalla nomina stessa.

In caso di mancata accettazione del posto da parte del prescelto o di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, che si verifichi entro sei mesi dalla data del decreto di nomina, subentra il concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria e che abbia chiesto quella sede in ordine di precedenza.

Decade anche dalla nomina l'ispettore che, pur svolgendo il servizio di istituto, non risieda effettivamente e stabilmente nell'ambito della circoscrizione di servizio.

Il Ministero della sanità può, su domanda, assegnare ad altra sede l'ispettore dermosifilografo.

Le funzioni di ispettore dermosifilografo sono incompatibili con quelle di medico dei dispensari antivenerei esercitate nella medesima circoscrizione di servizio.

L'ispettore dermosifilografo provinciale coadiuva il medico provinciale nella vigilanza delle attività inerenti alla profilassi ed alla cura delle malattie dermoveneree, procedendo anche a periodiche ispezioni. L'ispettore dermosifilografo provinciale deve in particolare:

1) attendere alla vigilanza su tutti i dispensari pubblici antivenerei da qualsiasi ente dipendenti (università, ospedali, comuni), convenzionati o non con il Ministero della sanità; sugli ambulatori dipendenti da enti mutuo-previdenziali; sui consultori dermosifilopatici dell'O.N.M.I.; sui servizi dermovenerei degli istituti di prevenzione e di pena; sulle case di rieducazione minorile nonchè sulle divisioni o sezioni dermoveneree ospedaliere;

2) assicurarsi che per ogni nuovo caso di malattia venerea, soprattutto di sifilide primo-secondaria, sia eseguita una accurata inchiesta epidemiologica per il reperimento della fonte di contagio;

3) assistere e consigliare il medico condotto per gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 10 della legge 25 luglio 1956, n. 837 (accertamenti diagnostici, idoneità delle cure, forniture di medicinali, compilazione delle statistiche, tenuta dei registri);

4) vigilare sul regolare svolgimento degli esami sierologici di massa previsti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, collaborando, a tal fine, con le amministrazioni interessate e mantenendo contatti con gli istituti e laboratori autorizzati ad eseguire gli esami stessi;

5) eseguire, a richiesta del medico provinciale, visite di controllo nei confronti delle persone indiziate di essere affette da malattie veneree o da manifestazioni contagiose da lebbra;

6) vigilare sulla esecuzione delle misure di ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie;

7) vigilare sulle istituzioni che ricoverano malati affetti da lebbra e sulle colonie permanenti per bambini già conviventi con lebbrosi.

L'ispettore dermosifilografo ha l'obbligo di essere presente, almeno due volte la settimana, nell'ufficio del medico provinciale, secondo l'orario prestabilito da quest'ultimo in relazione alle esigenze di servizio.

All'ispettore dermosifilografo compete l'emolumento annuo di L. 960.000, soggetto alle ritenute di legge e pagabile in rate trimestrali posticipate.

Compete, inoltre, all'ispettore, nel caso di trasferta in dipendenza dell'incarico affidatogli, il trattamento di missione nella misura spettante ai funzionari statali con qualifica di ispettore generale (ex coeff. 670).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1970
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 91

(10013)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, relativi a posti di insegnante disponibili al 1° ottobre 1969 negli istituti di istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibli al 1° ottobre 1969:

Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1. Figura disegnata	Licei artistici	1
2. Figura e ornato modellato	Id.	1
3. Disegno geometrico, prospettiva e architettura	Id.	1
4. Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e disegno professionale relativo - Decorazione pittorica e disegno di figura - Decorazione murale - Pittura decorativa - Pittura applicata alla decorazione murale - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Istituti d'arte	1
5. Plastica - Plastica ornamentale - Plastica decorativa - Plastica di ornato e figura - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica applicata alla decorazione murale - Decorazione plastica - Decorazione plastica e disegno relativo - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Modellazione e lavorazione del marmo - Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo - Scultura decorativa . .	Id.	3
6. Lavorazione artistica dei metalli e disegno professionale relativo - Oreficeria artistica e disegno professionale relativo - Disegno professionale e oreficeria artistica	Id.	1
7. Disegno geometrico e di proiezione - Disegno geometrico e prospettiva - Disegno geometrico e architettonico - Disegno geometrico, architettonico e prospettiva - Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale - Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia - Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva - Disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva - Disegno geometrico ed elementi architettonici e ornamentali - Disegno architettonico - Architettura - Architettura e relativo disegno professionale - Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo - Architettura decorativa - Prospettiva - Costruzioni - Disegno ornamentale	Id.	2
8. Cultura generale, italiano, storia e geografia .	Id.	2
9. Storia dell'arte e delle arti applicate - Storia dell'arte e dell'arte della ceramica - Storia dell'arte, stili e tecnologia - Storia dell'arte, lingua e lettere italiane, storia e geografia . . .	Id.	11
10. Scienze naturali e chimica - Elementi di scienze .	Id.	5

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovino in servizio alla data del presente bando, che alla data del 1° ottobre 1969 appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

c) abbiano riportato, negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, numero 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta da bollo, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23 - Roma-Eur, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita;

c) materia o gruppi di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiati statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 novembre 1969.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'istituto in cui il concorrente presta servizio.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1969 e non gli risulti ancora comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1969.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 400.

In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale, rilasciato dal capo dell'istituto, attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1969, che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato), nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915/18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svolte in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale 1937, su carta egale;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo l'8 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo, di cui alla circolare 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quelle di cui alla circolare 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi ai concorsi coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora non abbiano sostenute le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi stessi.

Art. 4.
Prova d'esame

L'esame per gli insegnamenti di materie artistiche consta di una lezione, la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti.

Per le materie indicate al n. 8 è prevista la trattazione scritta di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.

Per le materie di cui al n. 9 è prevista la trattazione scritta di un argomento relativo al programma di insegnamento della storia dell'arte e delle arti applicate negli istituti d'arte.

Per le materie indicate al n. 10 è prevista la trattazione scritta di un argomento di scienze naturali o chimica a scelta del candidato.

Per le materie dal n. 4 al n. 9 la lezione dovrà essere integrata da un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Per le materie di cui al n. 10 la lezione dovrà comprendere anche le necessarie dimostrazioni sperimentali.

Art. 5.
Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni

Ogni commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione, in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1969.

Art. 6.
Partecipazione alle prove d'esame - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Del giorno fissato per le prove stesse sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerle. I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione nei giorni che precedono la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Decade dal diritto di sostenere le prove il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, a meno che ne sia impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenerle in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la commissione, nella prima adunanza, stabilisce la durata della prova stessa, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco, firmato dal presidente della commissione, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Art. 7.
Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

Ogni commissione, nella prima adunanza, elegge il relatore e il segretario.

Art. 8.
Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova d'esame, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione artistica.

A norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8 non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso per merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti - in ordine di merito - ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato, nelle prove di esame, una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1970
Registro n. 84 *Pubblica istruzione, foglio n.* 154

(9769)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di antropologia ed etnografia dell'Università di Firenze.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di antropologia ed etnografia dell'Università di Firenze si svolgeranno presso l'istituto di antropologia ed etnografia dell'Università di Firenze, con inizio il giorno 11 novembre p. v., alle ore 9.

(10184)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nomina di un membro aggregato nella commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, concernente modifiche alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla menzionata legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1969, con il quale veniva indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visti i propri decreti 22 luglio 1969, 31 luglio 1969, 31 ottobre 1969 e 14 gennaio 1970, con i quali si provvedeva a costituire la commissione esaminatrice del concorso sopra indicato;

Vista la lettera in data 12 giugno 1970 con la quale la prof.ssa Lidia Muncinelli Cavaliere, già nominata commissaria per la lingua spagnola nella predetta commissione con decreto *ministeriale 22 luglio 1969, presentava le proprie dimissioni;*

Vista la nota n. 6135 del 23 luglio 1970, con la quale il Ministero della pubblica istruzione designava in sostituzione della prof.ssa Lidia Muncinelli Cavaliere, il prof. Pietro Ventriglia, incaricato di lingua spagnola presso l'Università di Roma;

Ritenuta la necessità di integrare la predetta commissione nominando il prof. Pietro Ventriglia membro aggregato in sostituzione della prof.ssa Lidia Muncinelli Cavaliere;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Pietro Ventriglia, incaricato di lingua spagnola presso l'Università di Roma, è nominato membro aggregato della commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione di 25 borse di pratica commerciale all'estero indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1969, in sostituzione della dimissionaria prof.ssa Lidia Muncinelli Cavaliere.

Art. 2.

Al suddetto componente della commissione esaminatrice saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1970

Il Ministro: ZAGARI

(9918)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoquaranta posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso per esami a centoquaranta posti di uditore giudiziario, indetto con i decreti ministeriali 3 marzo e 28 aprile 1970, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 26 marzo e n. 148 del 16 giugno 1970, saranno espletate in Roma, nel Palazzo degli esami, in via G. Induno n. 4, e nel Palazzo dello Sport, in viale dell'Umanesimo all'E.U.R., nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1970, con inizio alle ore 8. La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il giorno 4 dicembre 1970, alle ore 9, presso il Ministero di grazia e giustizia.

(9916)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a sedici posti di operaio comune (3ª categoria) in prova con la qualifica di manovale specializzato nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1970, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 12 ottobre 1970, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 12 ottobre 1970, il decreto ministeriale 25 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1970, registro n. 37 Finanze, foglio n. 3, che approva la *graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei* del concorso per titoli a sedici posti di operaio comune (3ª categoria) in prova con la qualifica di manovale specializzato nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1966.

(9917)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6289/1.18 del 16 maggio 1970 concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di medico condotto; concorso indetto con decreto del Presidente della Repubblica 17772 del 13 novembre 1968;

Atteso che i dottori Filibozzi Pio, Esposito Mario e Mastroianni Nicola, dichiarati vincitori, rispettivamente, delle condotte di Casal di Principe, Gioia Sannitica e Fontegreca sono da ritenersi rinunciatari alle condotte medesime;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 6288/1.18 del 16 maggio 1970, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dei candidati che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 6289/1.18, citato in premessa, viene apportata l'ulteriore seguente modifica:

il dott. Luigi Del Vecchio viene dichiarato vincitore della condotta di Casal di Principe in luogo del dott. Pio Filibozzi, rinunciatario;

il dott. Nicola Mastroianni viene dichiarato vincitore della condotta di Gioia Sannitica in luogo del dott. Mario Esposito, rinunciatario;

il dott. Virgilio Cartaginese viene dichiarato vincitore della condotta di Fontegreca, in luogo del dott. Nicola Mastroianni, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 25 settembre 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(9939)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 895 del 23 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto n. 250 del 21 gennaio 1969 per numero 4 posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1970;

Visto il proprio decreto n. 896 del 23 febbraio 1970 con il quale vennero dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche di: 1) Fino Mornasco Cassina Rizzardi e frazione Vertemate (consorzio); 2) Rovello Porro; 3) Primaluna, Cortenova, Taceno, Parlasco (consorzio); 4) S. Bartolomeo V. C., Cavargna, S. Nazzaro V. C., Valrezzo (consorzio);

Atteso che le candidate, Goretti Anselmina, Passamonti Flora, Ortelli Vannuccia, hanno rinunciato, rispettivamente, all'assegnazione delle condotte di: 1) Rovello Porro; 2) Primaluna Cortenova, Taceno, Parlasco (consorzio); 3) S. Bartolomeo V.C., Cavargna, S. Nazzaro V.C., Valrezzo (consorzio);

Interpellate le candidate in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso e viste le rinunce di alcune di esse alla nomina alle sedi assegnate;

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

Passamonti Flora: Rovello Porro;

Invernizzi Ernesta: Consorzio ostetrico di Primaluna, Cortenova, Taceno, Parlasco;

Mauri Enrica: consorzio ostetrico S. Bartolomeo V.C. Cavargna, S. Nazzaro V.C., Valrezzo.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 11 settembre 1970

Il medico provinciale: LUPI

(9762)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1200 del 18 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto n. 401 del 5 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 1241 del 25 giugno 1970 con cui il dott. Cortese Michele è stato dichiarato vincitore della condotta di Sannicandro di Bari;

Vista la comunicazione di rinuncia del predetto dott. Cortese Michele, trasmessa dal comune di Sannicandro di Bari in data 7 ottobre corrente anno;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione della suddetta condotta;

Viste le domande dei candidati e le rispettive indicazioni delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, i candidati stessi hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Di Donna Rocco è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Sannicandro di Bari, in sostituzione del dott. Cortese Michele rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Bari, addì 8 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: SCARAPELLINI

(9925)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.